Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 6 MARZO 2009, N. 5465: le controversie tra il gestore della discarica e l'ente locale concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi spettano alla cognizione del giudice ordinario.

« *Il rapporto tra il gestore della discarica e l'ente locale resta un rapporto di concessione di pubblico servizio, le cui relative controversie …sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a meno che non si tratti di controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, le quali spettano alla cognizione del giudice ordinario.* ».

Nel caso di specie la controversia concernente il pagamento del corrispettivo dovuto dal gestore della discarica per coprire i costi di gestione successiva alla chiusura della discarica (ex art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003) è di competenza del giudice ordinario.

05465/09

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto
Discariche di rifiuti ex D.Lgs. n. 36/2003. Corrispettivo. Costi di gestione successivi alla chiusura della discarica. Giurisdizione

R.G.N. 32486/06

Cron. 5465

Rep.

Ud. 10/02/09
C.C.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	VITTORIA	- Primo Presidente f.f.-
Dott. Enrico	PAPA	- Pres. di sezione -
Dott. Antonino	ELEFANTE	- Pres. di sezione -
Dott. Alfredo	MENSITIERI	- Consigliere -
Dott. Francesco Maria	FIORETTI	- Consigliere -
Dott. Pasquale	PICONE	- Consigliere -
Dott. Francesco	FELICETTI	- Consigliere -
Dott. Ettore	BUCCIANTE	- Consigliere -
Dott. Raffaele	BOTTA	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AMIA S.p.A., Azienda Municipale di Igiene Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Arenula 21, presso l'avv. Isabella Lesti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausto Alberghina e Guido Corso giusta dele in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore; e

MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A., Concessionario Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimati -

193
2009

Per regolamento preventivo di giurisdizione con riferimento al procedimenti pendente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo introdotto con ricorso iscritto al n. 5293/05;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2009 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Commissario delegato per l'adozione del piano di gestione rifiuti per la Regione Sicilia ingiungeva alla società AMIA – Azienda municipale di igiene ambientale S.p.A., che gestiva ex D.Lgs. n. 36 del 2003 la discarica di Bellolampo (Palermo), il versamento della quota di tariffa destinata a coprire gli oneri per la gestione della discarica dopo lo chiusura e il relativo debito, successivamente al rigetto da parte del TAR dell'istanza di sospensione dell'ordinanza commissariale impugnata innanzi al giudice amministrativo dalla società, veniva iscritto in cartella esattoriale notificata dal Concessionario Montepaschi SERIT S.p.A.

La società AMIA oltre a ricorrere con motivi aggiunti innanzi al TAR avverso l'ordinanza commissariale, ora ottenendone la sospensione, proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale innanzi al giudice tributario che sospendeva l'iscrizione a ruolo.

La duplice via percorsa indica la sussistenza di una incertezza sulla giurisdizione che ha indotto la società AMIA a proporre ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo a queste Sezioni Unite di indicare quale sia il giudice che abbia giurisdizione in materia. Né la Regione Sicilia, né il Concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Palermo, società Montepaschi SERIT S.p.A., si sono costituiti in giudizio.

MOTIVAZIONE

La società ricorrente nel proprio ricorso sottolinea, da un lato, che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 – che avrebbe drasticamente ridimensionato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di pubblici servizi (e lo smaltimento dei rifiuti è un pubblico servizio – è legittimo dubitare della sussistenza nella specie della giurisdizione del giudice amministrativo; dall'altro, che, concernendo la controversia non il ritiro dei rifiuti solidi urbani, bensì la tariffa corrisposta dai Comuni (e dagli altri soggetti che immettono rifiuti in una discarica) al gestore della discarica stessa, configurabile come corrispettivo di un servizio, altrettanto legittimamente potrebbe dubitarsi della sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, il quale, peraltro, potrebbe conoscere solo delle con-

troversie che rientrano nelle specifiche tipologie indicate dalla legge, mentre resta la «portata generale (e quindi residuale) del disposto dell'art. 9 c.p.c. circa la competenza del Tribunale civile in materia di imposte e tasse».

Per la soluzione del problema occorre evidenziare che nella fattispecie non viene in discussione la c.d. TIA, la tariffa di igiene ambientale, introdotta, con abolizione della precedente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dall'art. 49, D.Lgs. n. 22 del 1997, dovuta ai Comuni da «chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale». La tariffa in questione è stata ora abrogata dall'art. 264, comma 1, lettera *i)*, D.Lgs. n. 152 del 2006 e sostituita dalla "tariffa per la gestione dei servizi urbani", istituita dall'art. 238 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, che costituisce il «corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani» dovuto da «chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani».

Nel caso di specie ciò che viene in discussione è «il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica» che l'ente locale paga al gestore: detto prezzo a norma dell'art.15, deve coprire «i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all' articolo 10, comma 1, lettera *i)*». In particolare tra le parti si controverte in ordine ad una pretesa del Commissario delegato per l'adozione del piano di gestione rifiuti per la Regione Sicilia di ottenere dal gestore, società AMIA, il versamento della somma destinata a coprire i costi di gestione successiva alla chiusura della discarica per il trentennio.

Vero è che questi costi confluiscono nella "tariffa" dovuta dal produttore di rifiuti all'ente locale per il servizio di raccolta e smaltimento (in particolare l'art. 238, D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede espressamente che la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", dovuta da «chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani»,

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15, D.Lgs. n. 36 del 2003): ma ciò non trasforma il rapporto tra l'ente locale e il gestore della discarica in un rapporto tributario, come tale soggetto alla cognizione del giudice tributario.

Il rapporto tra il gestore della discarica e l'ente locale resta un rapporto di concessione di pubblico servizio, le cui relative controversie – alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 33, D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7, L. n. 205 del 2000, recata dalla sentenza n. 204 del 2004 del 2004 della Corte costituzionale – sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a meno che non si tratti di controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, le quali spettano alla cognizione del giudice ordinario (v. Cass. S.U. 10979 del 2006; nn. 2273 del 2008 e, più di recente, in materia di gestione di rifiuti solidi urbani, 24785 del 2008). Poiché nel caso di specie la controversia concerne specificamente il corrispettivo, o meglio una particolare quota dello stesso (quello destinato a coprire i costi di gestione della discarica dopo la chiusura della stessa), del servizio pubblico affidato al gestore, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario: la controversia, infatti, non richiede al giudice un accertamento in via principale (ma soltanto una delibazione meramente incidentale) del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione, né tanto meno, si risolve in una valutazione sul modo in cui la P.A. si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell'esercizio diretto del proprio potere autoritativo.

Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Pronunciando sul ricorso dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al Tribunale territorialmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2009.

Il Presidente

Dott. Paolo Vittoria

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
oggi, 6 MAR. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista